

N. R.G. 5587/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE
LAVORO

Segue verbale di udienza del 12/11/2021

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariarosaria Renzetti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. 5587/2016 promossa da:

[REDACTED], con l'Avv. Zio Antonio;

ricorrente

contro

INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore* anche quale mandatario di S.C.C.I., Società Cartolarizzazione Crediti INPS s.p.a.; in persona del legale rappresentante *pro tempore* con la difesa d'istituto **[REDACTED]**;

e

EQUITALIA Servizi di riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*:
rappresentato e difeso dall'Avv. **[REDACTED]**

resistenti

CONCLUSIONI

Le parti hanno-concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.

Premesso

Con ricorso depositato il 27.06.2016 la parte ricorrente: indicata a margine ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02720169000512968000, notificata il **15.06.2016**, relativa (per quanto di competenza, di questa A.G.) a cartella di pagamento . 02720030000363813502, notificata il **29.09.2010**, a mezzo della quale si chiedeva il pagamento di €511.080,87 per omesso versamento dei contributi e delle relative somme aggiuntive (Modello DM 10) competenza anni 1990-1991-1992-1993.

Il ricorrente deduceva la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento; nel merito la prescrizione del credito.

L'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e l'inammissibilità dell'opposizione, nonché chiedeva il rigetto delle avverse pretese.

Il Concessionario invocava l'effetto interruttivo.



Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica.

Osserva

La presente decisione concerne solo la cartella relativa a crediti di pertinenza INPS, per evidenti ragioni di giurisdizione.

L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione di Equitalia di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, Equitalia non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero.

L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia *per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella* ovvero per far constatare l'inesistenza - *intervenuta nelle more* - dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.

Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di Equitalia, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.

Parte opponente deduce altresì la nullità dell'atto di intimazione per:

- 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. . 02720030000363813502;
- 2) Decadenza dall'azione esattoriale;
- 3) Violazione di legge *ex art. 3, L. 241/90*;
- 4) Prescrizione del debito, per decorso dei cinque anni calcolati rispetto alla notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento.

Innanzitutto occorre evidenziare come la contestazione della nullità della notifica va introdotta con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi; l'opposizione in questione, riguarda, difatti, ogni difformità dell'atto dalle norme che ne disciplinano lo schema legale e perciò include ogni tipo di violazione di tali norme in cui la parte istante incorra, quanto a presupposti e tempo dell'intimazione, forme dell'atto e modi della sua notificazione, se da tale violazione derivi la nullità.

Nel caso di specie l'opposizione è tempestiva.

È onere del Concessionario fornire adeguata dimostrazione in ordine all'intervenuta notifica all'opponente della cartella di pagamento sottesa all'intimazione ivi impugnata: allo stato degli atti, la notifica della cartella prodromica è stata effettuata in data 29.09.2010 per contributi e somme aggiuntive competenza anni 1990-91-92 e 93.

Esaminando nel merito l'eccezione di prescrizione, la quale, in assenza di atti interruttivi al termine di legge (ossia nonostante la notifica della cartella in data 29-9-2010), ha consistenza quinquennale, risulta pacifico che la notifica dell'atto di intimazione sia avvenuta oltre il quinquennio (*ex art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995*) dalla *presunta* notifica della cartella di pagamento prodromica.

Con l'entrata in vigore della **Legge n. 335/1995**, dal titolo "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", è stato disciplinato, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

L'art. 3, comma 9 statuisce che: "*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

- a) *dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;*
- b) *cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.*

Nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale *ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95* applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.

I problemi interpretativi sorgono sull'applicabilità di tale termine di prescrizione (in assenza di atti interruttivi) anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, ovvero: quando si riceve l'intimazione di pagamento da parte del concessionario.

Nello specifico il quesito è se si può eccepire la prescrizione *ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95* nella fase temporale che va dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica della conseguente intimazione, oppure dopo la notifica della cartella di pagamento si applica il termine di prescrizione decennale *ex art. 2953 c.c.*

Sul punto, vi sono diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli all'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/95, anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento.

Il Tribunale di Catania con la recente sentenza 10 ottobre 2012, n. 3940 in merito all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento, rileva che: " (...) l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formati successivamente a tale momento. "

In ordine poi all'eccezione di prescrizione quinquennale nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, rifacendosi ai principi rinvenibili dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio 2007, n. 12263, (la quale si era espressa sull'inapplicabilità all'ingiunzione fiscale del termine decennale ex art. 2953 c.c., in quanto avente natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto) il Giudice del Lavoro ribadisce che: " Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ., ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale " (...) l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge 335/1995".

I crediti contributivi confluiti nell'intimazione di pagamento sono prescritti e l'opposizione è accolta.

Le spese seguono la soccombenza; liquidate come in dispositivo, a carico del solo Concessionario, unico titolare della procedura esecutiva e pertanto responsabile del tempo trascorso tra la notifica della cartella e della intimazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di _ Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da [REDACTED] così dispone:

- accoglie l'opposizione;
- annulla l'intimazione di pagamento indicata in motivazione, relativamente a crediti di pertinenza INPS; e dichiara la prescrizione del credito ivi portato;
- condanna il Concessionario rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a , c.p.a, come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.

E' data lettura del dispositivo; motivi contestuali; con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.

Foggia, 12.11.2021

Il Giudice
dott.ssa Mariarosaria Renzetti

